

EMISSIONI IN ATMOSFERA: TRASMISSIONE RELAZIONE PER VALUTAZIONE DELLA SOSTITUZIONE DI SOSTANZE PERICOLOSE SCADENZA 28 AGOSTO 2021

Ricordiamo che in Previsione dell'art. 271, comma 7 bis del D.lgs. 152/06: i gestori degli stabilimenti in cui le sostanze pericolose identificate dal medesimo articolo, sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni devono verificare la fattibilità di una sostituzione delle sostanze e inviare specifica relazione alla Autorità Competente.

IL comma 7-bis ha introdotto nuovi oneri a carico dei gestori degli stabilimenti che emettono sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360), sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata o sostanze classificate estremamente preoccupanti dal regolamento (CE) n. 1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, introducendo l'obbligo della predisposizione di una relazione tecnica che valuti l'utilizzo di queste sostanze da inviare all'autorità competente.

Come specificato dall'art.3 c.8 del d.lgs 102/2020, per gli stabilimenti e le installazioni in esercizio al 28/08/2020 in cui nei cicli produttivi sono utilizzate le sostanze o le miscele previste dall'art. 271, comma 7-bis, **la prima relazione andrà, in ogni caso, trasmessa entro un anno dall'entrata in vigore del decreto (28/08/2021)**, mentre l'eventuale domanda di autorizzazione di adeguamento dovrà essere presentata entro il 1 gennaio 2025 oppure, a seguito di richiesta dell'Autorità competente, in istanza di rinnovo o modifica sostanziale di autorizzazione.

Di seguito riportiamo estratti integrali della norma che riteniamo utili per la compressione dell'obbligo

ex art. 271 c. 7bis

7 -bis . Le emissioni delle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata devono essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio. Dette sostanze e quelle classificate estremamente preoccupanti dal regolamento (CE) n. 1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) devono essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile nei cicli produttivi da cui originano emissioni delle sostanze stesse. Ogni cinque anni, a decorrere dalla data di rilascio o di rinnovo dell'autorizzazione i gestori degli stabilimenti o delle installazioni in cui le sostanze previste dal presente comma sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni inviano all'autorità competente una relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze. Sulla base della relazione di cui al precedente periodo, l'autorità competente può richiedere la presentazione di una domanda di aggiornamento o di rinnovo dell'autorizzazione. In caso di stabilimenti o di installazioni in cui le sostanze o le miscele utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni ricadono nel presente comma a seguito di una modifica della classificazione

Aderente a:



delle stesse sostanze o miscele, il gestore presenta, entro tre anni dalla modifica, una domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni del presente comma, allegando alla stessa domanda la relazione di cui al terzo periodo.

Norma transitoria d.lgs 102/2020 art. 3 c.7

In caso di gestori di stabilimenti o di installazioni in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto in cui le sostanze o le miscele previste dall'articolo 271, comma 7 -bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni, la relazione ivi prevista è inviata all'autorità competente entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto [28-8-2020]. In caso di omessa presentazione della relazione nei termini di applica la sanzione prevista dall'articolo 279, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Regione Lombardia ha istituito un tavolo tecnico, che dovrà definire i termini operativi e i contenuti della relazione da spedire all'autorità competente. Consigliamo fin da ora di iniziare una valutazione sulle sostanze impiegate in azienda ed oggetto dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

per informazioni Ufficio Qualità Sicurezza Ambiente Energia Apindustria Brescia:

tel. 03023076 - fax 0302304108 - email servizi@apindustria.bs.it